

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **458/1990** (ECLI:IT:COST:1990:458)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **26/06/1990**; Decisione del **26/09/1990**

Deposito del **16/10/1990**; Pubblicazione in G. U. **24/10/1990**

Norme impugnate:

Massime: **16454**

Atti decisi:

N. 458

ORDINANZA 26 SETTEMBRE-16 OTTOBRE 1990

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54 (recte: art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, recante "Disposizioni in materia previdenziale", convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1982, n. 54), promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1989 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Giordano Raffaele e l'Azienda Consortile Trasporti Pubblici di Napoli, iscritta al n. 250 del registro ordinanze del 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Giordano Raffaele nonché l'atto di intervento del Presidente

del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale di Napoli, nel corso di un procedimento tra Giordano Raffaele e Azienda Consortile Trasporti Pubblici di Napoli, avente ad oggetto la risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età, con ordinanza emessa il 18 dicembre 1989 (R.O. n. 250 del 1990), ha sollevato, in relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, della legge 26 febbraio 1982, n. 54, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, il quale prevede che i lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, "possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al compimento del 65° (sessantacinquesimo) anno di età", nella parte in cui, secondo l'interpretazione della Corte di cassazione, detta norma non è applicabile agli autoferrotranvieri;

che, secondo il giudice remittente, sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che ingiustificatamente si verifica tra la categoria di lavoratori in esame e gli altri dipendenti privati, ai quali la disposizione censurata si applica;

che la parte privata costituita nel giudizio e l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, hanno concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che la norma censurata, con sentenza n. 226 del 1990, è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri, e, quindi, è stata espunta dall'ordinamento;

che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe, in quanto già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 226 del 1990, nella parte in cui non prevede la sua applicazione agli autoferrotranvieri.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.